

Della Rocca. Ringrazio l'onorevolissimo presidente della gentilezza che mi usa; e per dimostrarli quanto gli sia riconoscente, non parlerò che per una mezz'ora.

Presidente. Onorevole Della Rocca, se ieri le feci qualche osservazione, ciò mi era imposto dal regolamento; ma certo non potevo mancare alla deferenza che ho per Lei.

Della Rocca. La ringrazio, onorevolissimo presidente.

L'argomento che ora mi propongo di trattare intorno al nuovo Codice è quello che riguarda il duello. Io so che non uno, ma forse più oratori tratteranno precisamente quest'argomento; io però, profano, non potendo parlarne con competenza ed autorità esprimo solamente la mia opinione in proposito; ed è che mi associo al convincimento di coloro che credono che il duello sia un male necessario, e che nelle condizioni presenti della società esso possa essere considerato come un minor male ed un rimedio a mali maggiori.

Credo che anche un legislatore onnipotente, e che possa disporre di mezzi straordinari, non sarà mai in grado di porre un argine a questa, direi quasi, esigenza sociale del tempo presente; e quindi il meglio che esso può fare è di adoperare tutte le cautele e tutte le garanzie acciocchè non diventi un pericolo per la sicurezza sociale, e di cercare tutti i mezzi per impedire l'abuso; poichè il volere in questo assolutamente reprimere, sarebbe lo stesso che voler affrontare la corrente di un fiume; ed il savio dice: *contra fluvium ne iveris*. Ora la disposizione contenuta nel Codice che minaccia di pena colui che porta la sfida contraddice il mio concetto; ed io mi compiaccio che la Commissione abbia proposto un emendamento su questo punto del disegno ministeriale; e spero che l'illustre guardasigilli consentirà nel pensiero della Commissione.

Io reputo molto utile e plausibile la istituzione delle *Corti d'onore*, la quale potrà elevare il duello proprio all'altezza di un vero rimedio cavalleresco, quando fosse ben organizzata ed ordinata secondo gli scopi che si propone il legislatore. Di questa istituzione però io non trovo un completo svolgimento nel disegno ministeriale nè in quello della Commissione; quindi io esprimo il vivo desiderio che questo concetto sia bene espresso, in modo che nulla lasci a desiderare.

In quanto ai reati di sangue, io ho letto nel disegno di Codice che esaminiamo, una disposizione, la quale contraddice le idee e le dottrine che hanno avuto vigore fin qui, relativamente all'omi-

cidio che si dice preterintenzionale; vale a dire quando trattasi del caso, in cui chi vulnera un avversario, aveva intenzione di ferire e non di uccidere, ma intanto dalla ferita e dalla percossa si ha per conseguenza la morte. Ora fra i giuristi si questionò, se questi debba rispondere dell'omicidio; ed uomini competenti, ed insigni giuristi, in grande maggioranza, si pronunziarono per l'affermativa.

Così che, se colui che volle percuotere e non uccidere, poteva facilmente prevedere che da quella percossa o da quella ferita sarebbe derivata la morte, era responsabile dell'omicidio; quando non poteva prevederlo, allora rispondeva dell'omicidio, ma con adeguata diminuzione di pena.

Questa teorica fu consacrata nel Codice che è ora in vigore. La Commissione però toglie uno di questi due fattori, e ne mantiene uno solo, per concedere la preterintenzionalità. Infatti questo articolo 349 dice:

“ Chiunque, nel fine di cagionare un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, cagiona la morte di alcuno, è punito con le pene rispettivamente stabilite negli articoli 345, a 347, diminuite di un terzo; e della metà, se la morte è avvenuta anche pel concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole o di cause sopravvenute. ”

Dunque secondo la dizione di questo articolo basta solo la mancanza dell'intenzione di uccidere, perchè vi sia il beneficio della diminuzione della pena. È esclusa quindi l'altra condizione, che non si potesse facilmente prevedere la conseguenza delle ferite e delle percosse. Ora io credo che la concorrenza di quest'altra condizione sia indispensabile, perchè si accorderebbe un beneficio soverchio a colui che non lo merita.

Difatti uno che ferisse un altro al cuore, può dimostrare che non aveva intenzione di uccidere, e che è stata proprio una fatalità quella per la quale ha colpito al cuore. E così in tanti altri casi si può fare questa supposizione che non vi fosse intenzione di uccidere, ma solo intenzione di ferire; sia per la natura del fatto, sia per le cause che vi avevano dato luogo, sia per il modo tenuto, sia per le espressioni pronunziate, sia per tante e tante altre cause.

Ma questo non basta, perchè colui il quale ferisce in modo da poter prevedere, nell'atto che ferisce, che quella tale ferita avrebbe potuto togliere la vita al suo avversario, deve essere anche incolpato di omicidio.